



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale



Allegato B al Decreto n. **99** del **15 SET. 2020**

pag. 1/2

Disciplina sperimentale in attuazione della legge regionale n. 20 del 28 maggio 2020, "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità", artt. 6, 7 e 8 - Anno 2020

Disposizioni attuative per l'accesso all'assegno prenatale previsto dalla deliberazione numero 1204 del 18 agosto 2020 della Giunta Regionale per l'anno 2020

Destinatari

Nuclei familiari dei neonati/e dal 19 agosto 2020.

Intervento

Euro 1.000,00 per neonato/a, raddoppiato qualora il nucleo familiare della persona richiedente comprenda uno o più minori fino al compimento del 6° anno di età, riconosciuto/i disabile/i grave/i ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

Requisiti di ammissione

- a) Residenza nella regione Veneto.
- b) Idoneo titolo di soggiorno per i cittadini non-comunitari (per informazioni sui titoli di soggiorno rivolgersi alla Prefettura territorialmente competente).
- c) Assenza di carichi pendenti ai sensi della L. R. n. 16 dell'11 maggio 2018.
- d) "Indicatore della Situazione Economica Equivalente" (ISEE) inferiore ad euro 40.000,00; la dichiarazione ISEE può avere una data di rilascio successiva alla pubblicazione delle presenti disposizioni nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET); non è ammessa la presentazione della DSU.
- e) Possesso dei requisiti alla data della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (versione telematica, BURVET) delle presenti disposizioni.

Modalità di accesso all'assegno prenatale

Il richiedente compila il "Modulo di accesso all'assegno prenatale - Anno 2020" e lo presenta al Comune di residenza.

Adempimenti degli "Ambiti territoriali sociali"

L'accesso all'assegno prenatale avviene per i neonati/e dal 19 agosto 2020, ma è in funzione delle risorse economiche rese disponibili per ogni "Ambito territoriale sociale" e dei tempi di monitoraggio richiesti dalla Regione, imposti dal carattere sperimentale dell'iniziativa.

Ciascun “Ambito territoriale sociale”¹ organizza, assieme ai Comuni del proprio territorio, la raccolta delle domande, esclude i richiedenti privi dei requisiti, eroga l’assegno prenatale e rendiconta alla Regione. L’organizzazione include la massima divulgazione possibile dell’opportunità offerta dall’assegno prenatale della Regione del Veneto.

In particolare:

- i Comuni dell’ “Ambito territoriale sociale”:
 1. rilevano le domande di accesso all’assegno prenatale, nel termine fissato dall’ “Ambito territoriale sociale”;
 2. verificano la sussistenza dei requisiti per l’accesso all’assegno prenatale e stilano l’elenco dei richiedenti ammissibili e dei non ammissibili;
 3. inoltrano all’ “Ambito territoriale sociale” l’elenco dei richiedenti ammissibili e dei non ammissibili;
- l’ “Ambito territoriale sociale”:
 1. dispone l’esclusione dei richiedenti privi di requisiti, sulla base del relativo elenco trasmesso dai Comuni;
 2. eroga l’assegno prenatale ai richiedenti ammissibili, entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione della domanda di accesso, fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
 3. trasmette alla Regione:
 - a. il “Modulo di monitoraggio dell’assegno prenatale – Prima fase” entro il 31 dicembre 2020;
 - b. il “Modulo di monitoraggio dell’assegno prenatale – Seconda fase” entro il 31 marzo 2021.

Informazioni

Le eventuali richieste di informazioni andranno presentate in forma scritta all’indirizzo e-mail: famigliaminorigiovani@regione.veneto.it.

Domande e risposte che possano avere valore generale saranno pubblicate in apposita area FAQ nel sito: <http://www.regione.veneto.it/web/sociale/famiglia-minori-giovani-serviziocivile>.

¹ Ente soggetto giuridico referente dell’ “Ambito territoriale sociale” (Comune o Azienda ULSS, di cui alla deliberazione numero 1191 del 18 agosto 2020 della Giunta Regionale).